



COMUNE di BOLSENA

Città del Miracolo Eucaristico

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con delibera consiglio comunale n. 42 del 30/11/2015)

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

- a. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
- b. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- a. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
- b. Presupposto per il pagamento dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Bolsena.
- c. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2016.

ARTICOLO 3
Finalità dell'imposta

- a. L'imposta riscossa è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- b. L'elenco degli interventi e dei servizi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 4
Soggetto passivo

- a. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune di Bolsena.
- b. Soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti di cui al comma precedente.

ARTICOLO 5
Misura dell'imposta

- a. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in modo diverso tra le varie strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- b. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 del Testo Unico Enti Locali.
- c. Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 6
Esenzioni e riduzioni

- a. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori (fino al compimento del decimo anno di età);
 - gli anziani (sopra l'ottantesimo anno di età)
 - gli appartenenti alle forze di Polizia e Vigili del Fuoco che pernottano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
 - portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore.

Detta esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. e integrazioni, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

- b. Relativamente ai gruppi organizzati, che dovranno avere un minimo di 15 partecipanti, sono esenti dal pagamento della tassa l'autista e l'accompagnatore.

- c. L'imposta di soggiorno è applicata in forma forfettaria nei seguenti casi:
- per gli abbonamenti mensili nei camping ed agricamping ;
 - per gli abbonamenti stagionali nei camping ed agricamping .

ARTICOLO 7 Obblighi del gestore

- a. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare al Comune di Bolsena, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese, una dichiarazione che contiene i seguenti elementi:
- le informazioni utili per il calcolo dell'imposta;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del versamento;
 - le copie delle ricevute di pagamento dell'imposta versata dai clienti.
- b. La dichiarazione di cui al comma precedente va resa su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali e disponibile presso gli uffici stessi ovvero on line sul sito istituzionale.
- c. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dare agli ospiti informazioni multilingue in appositi spazi, circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- d. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 Versamenti

- a. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, alla fine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
- b. Il gestore della struttura provvede alla riscossione, ne rilascia quietanza e successivamente provvede a versare il riscosso al Comune di Bolsena.
- c. Il gestore della struttura ricettiva deve effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, nei 10 giorni successivi alla fine di ogni mese con le modalità previste nell'allegato A.
- d. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia delle quietanze rilasciate per almeno un anno.

ARTICOLO 9 Accertamento

- a. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
- b. Il Comune, mediante la polizia locale ,può effettuare i controlli previsti per verificare la

corretta applicazione della tassa di soggiorno.

- c. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche con verifiche a campione, può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese.

ARTICOLO 10

Sanzioni

- a. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- b. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
- c. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- d. Il procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

ARTICOLO 12

Rimborsi

- a. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- b. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, dietro apposita richiesta all'ufficio comunale competente, mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento.

ARTICOLO 13
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 14
Pubblicazione

Ai sensi dell'art.52 c. 2 del D.Lgs 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

ARTICOLO 15
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ARTICOLO 16
Disposizioni transitorie e finali

- a. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- b. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006.

